



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

armandosech@secheassociati.com

marcofregolent@secheassociati.com

carladeconti@secheassociati.com

alessiorizzo@secheassociati.com

robertolunardi@secheassociati.com

oscarsartor@secheassociati.com

florafassinelli@secheassociati.com

studiosech@legalmail.it

Circolare clienti n.28/T/2020

Pieve di Soligo, 31 Marzo 2020

OGGETTO: BONUS 600 EURO – DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” – A CHI SPETTA E COME SI OTTIENE

Gentili Clienti,

Con il DL 17.03.2020 n. 18, c.d. decreto “Cura Italia”, il Governo ha emanato misure urgenti per far fronte all'emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del Coronavirus.

Con la presente circolare tematica, Vi segnaliamo che è riconosciuta l'erogazione di un'indennità una tantum di 600,00 € per il mese di marzo 2020 ai soggetti che posseggano i alcuni requisiti che di seguito riepiloghiamo.

L'indennità è erogata dall'INPS e dalle casse di previdenza private

1) INDENNITA' EROGATA DALL'INPS (artt. 27, 28, 29, 30 e 30 DL “Cura Italia”)

A CHI SI RIVOLGE

Soggetti che possono richiedere il bonus:

- **liberi professionisti titolari di partita IVA** (in attività al 23/02/2020) iscritti alla **Gestione Separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- **i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continua**, attivi al 23/02/2020, iscritti in via esclusiva alla **Gestione Separata (con versamento dell'aliquota contributiva in misura pari al 34,23% per il 2020)**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- **lavoratori autonomi** iscritti alle **gestioni speciali INPS** (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; in detto punto sono compresi i **soci lavoratori di società di persone (snc, sas) e soci lavoratori di società di capitali (srl, srls)** qualora iscritti a gestioni dell'INPS, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti alla gestione autonoma;
- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020;
- **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, non titolari di pensione, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 €.
- **Agenti di commercio**, (come chiarito dalla circ. INPS 49 del 30/03/2020) iscritti alla gestione autonomi commercianti presso l'INPS oltre alla previdenza obbligatoria presso l'Enasarco.

Soggetti che non possono richiedere il bonus all'INPS:

- titolari di pensione;
- soggetti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esempio:

[Dott. Armando Sech](#)

Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)

Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)

Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)

Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)

Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)

Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)

Dottore in economia
aziendale – economics
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)

Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)

Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)

Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo



- o lavoratori dipendenti;
- o professionisti iscritti alla Cassa previdenziale di riferimento (avvocati, commercialisti, giornalisti, etc.): quest'ultimi potranno invece fare domanda del c.d. reddito di ultima istanza alla Cassa di appartenenza, come previsto dall'art. 44 del Decreto **(vedi punto 2)**.

CARATTERISTICHE DELL'INDENNITA'

L'indennità:

- è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite complessivo di spesa prevista per ciascuna categoria di soggetti aventi diritto;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è cumulabile con altre indennità previste dal Decreto;
- è incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222;
- per i liberi professionisti e co.co.co, è compatibile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- non è riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza

Per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa né il diritto all'assegno per il nucleo familiare

MODALITA' DI RICHIESTA

➤ Le domande per l'erogazione del bonus dovranno essere presentate in modalità telematica nel portale dell'INPS a partire dal 1° aprile 2020.

➤ Credenziali di accesso al portale

I potenziali fruitori possono accedere al servizio con una delle seguenti credenziali di accesso:

- PIN rilasciato dall'INPS (ordinario o dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta d'identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora il soggetto che vuole presentare richiesta di indennità non sia in possesso di una delle credenziali indicate, può accedere al servizio del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda online, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'INPS, ricevuto via SMS o email a seguito della relativa richiesta

➤ L'INPS, in ragione degli attuali limiti di spesa complessivi disposti da Decreto, riconosce l'indennità in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

ASSISTENZA DA PARTE DELLO STUDIO

Qualora foste interessati a richiedere l'indennità incaricando espressamente lo Studio scrivente,

Vi chiediamo

di rispondere a stretto giro di mail al seguente indirizzo: pdfdichiarativi@secheassociati.com (riferimenti: De Biasi Lucia/Dall'Anese Clarissa) incaricando lo Studio nella pratica di richiesta del bonus e facendoci pervenire i seguenti dati:

- IBAN del conto intestato con indicazione del nome della banca e della filiale;
- copia di carta d'identità e tessera sanitaria in corso di validità.



2) INDENNITA' EROGATA DA CASSA PREVIDENZIALE PRIVATA (art. 44 DL 18/2020)

Per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private è possibile beneficiare dell'indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo, come disposto dal decreto del 28 marzo 2020, firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in forza del quale viene definita parte delle somme stanziare al Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall'articolo 44 D.L. 18/2020.

A CHI SI RIVOLGE

- Lavoratori professionisti che abbiano percepito, nell'anno d'imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, **non superiore a 35.000 euro** "la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".
- Lavoratori professionisti che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, **compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro** e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Non possono procedere alla richiesta dell'indennità i titolari di pensione.

REQUISITI INDISPENSABILI

- 1) **Regolarità contributiva**: il soggetto richiedente deve aver adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l'anno 2019.
- 2) Per i soggetti **con redditi tra 35.000 e 50.000 euro**: hanno diritto all'indennità soltanto i soggetti che abbiano ridotto, cessato o sospeso l'attività.
 - a) per "cessazione dell'attività" si intende la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020;
 - b) per "riduzione o sospensione dell'attività lavorativa" si intende una comprovata **riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019**. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa.

CARATTERISTICHE DELL'INDENNITA'

L'indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- non è cumulabile con altre indennità;
- non è riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

MODALITA' DI RICHIESTA

➤ Le domande dovranno essere presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria, secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.

➤ L'istanza deve essere **corredata dalla dichiarazione del lavoratore** interessato (in base al Dpr 445/200) sotto la propria responsabilità:

- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere già percettore delle indennità previste dal decreto «Cura Italia» (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 18/2020) né del reddito di cittadinanza;
- di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi fissati per l'accesso;



- di aver chiuso la partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, o per i titolari di redditi inferiori a 35mila euro di rientrare tra le attività limitate per l'emergenza coronavirus.
- Alla domanda devono essere **allegati**:
 - fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
 - fotocopia del codice fiscale;
 - coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.
- L'istanza sarà considerata **inammissibile** se:
 - non vengono rispettate le condizioni sopra esposte;
 - la domanda viene presentata oltre il 30 aprile.

ASSISTENZA DA PARTE DELLO STUDIO

Qualora foste interessati a richiedere l'indennità incaricando espressamente lo Studio scrivente,

Vi chiediamo

- A) di verificare in primo luogo la Vostra regolarità contributiva con riferimento all'anno 2019
- B) in seguito di rispondere a stretto giro di mail al seguente indirizzo: pdfdichiarativi@secheassociati.com (riferimenti: De Biasi Lucia/Dall'Anese Clarissa) incaricando lo Studio nella pratica di richiesta del bonus, inviando i documenti richiesti per la presentazione dell'istanza.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati